Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 agosto 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1956, n. 848.

Autorizzazione di spesa di lire tre miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con il fondo iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 luglio 1956, n. 849.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio	1956-57	. . .	L. 2.000.000.000
esercizio	1957-58	. . . .	» 2.000.000.000
esercizio	1958-59	. . . . .	» 2.000.000.000
esercizio	1959-60	. . . . .	» 2.000.000.000

Art. 2.

Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-1957, sarà fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 luglio 1956, n. 850.

Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 16 ottobre 1954, n. 989, recante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di cinque miliardi disposta dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, riguardante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, è aumentata di tre miliardi. Tale maggiore spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi 1956-57; 1957-58 e 1958-59.

Art. 2.

All'onere di 1.000.000.000, derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 luglio 1956, n. 851.

Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della *produttività agricola*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento di concorsi a premi, indetti nel corso dei suindicati esercizi, e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttività agricola.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà stabilito, per ciascun esercizio finanziario, il riparto della somma per l'espletamento dei concorsi e per le altre iniziative, con la determinazione, nella misura massima di lire 150 milioni, da iscriversi in apposito capitolo, della spesa occorrente per le esigenze di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.

Art. 3.

Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi ed alle altre iniziative per l'incremento della produttività agricola, comprese le indennità di missione dovute al personale, si provvede mediante apertura di credito a favore degli Ispettorati compartimentali agrari, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri funzionari delegati. Dette aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 1800 milioni si provvede per lire 900 milioni a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 900 milioni a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1956-57.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 luglio 1956, n. 852.

Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 26 luglio 1956, n. 853.

Assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per revisione di prezzi contrattuali per lavori di riparazione di danni bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57, la spesa di lire 100 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione di danni di guerra subìti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spese disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52, e con la legge 4 maggio 1951, n. 385.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con la riduzione, per una corrispondente aliquota, del fondo globale stanziato sul capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 854.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Eugenio V. C., in Milano.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 18 febbraio 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 15 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Eugenio V. C., in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 158. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 855.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata, in località Ca' Turcata del comune di Eraclea (Venezia).

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 20 aprile 1954, integrato con dichiarazione del 17 marzo 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata, in località Ca' Turcata del comune di Eraclea (Venezia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 161. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 856.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Ravanusa (Agrigento).

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Ravanusa (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 160. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 857.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Oristano (Cagliari).

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oristano in data 31 dicembre 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 2 marzo 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 159. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1956.

Nomina di un membro del Consiglio generale di amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma;

Visto il decreto 7 settembre 1946 dello stesso Capo provvisorio dello Stato, concernente la nomina del prof. Teodosio Marchi a componente del Consiglio generale di amministrazione dell'Ordine;

Ritenuto che, in seguito all'avvenuto decesso del prof. Marchi, occorre provvedere alla sua sostituzione nella anzidetta carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Francesco Borri è nominato membro del Consiglio generale di amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1956
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 369. — TEMPESTA

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1956.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per il biennio 19 maggio 1956-18 maggio 1958.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1954, con il quale si provvedeva, a norma dell'art. 5 del citato decreto Presidenziale, alla costituzione, per il biennio 19 maggio 1954-18 maggio 1956, del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del predetto Consiglio di amministrazione per il biennio 19 maggio 1956-18 maggio 1958;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per il biennio 19 maggio 1956-18 maggio 1958, è così costituito:

Fanin cav. Virgilio, Fiorini geom. Nino, Formis prof. Angelo, Gallini Umberto, Mattioli dott. Ezio, Perdisa prof. Luigi, Piva Ismer: in rappresentanza delle zone canapicole dell'Italia settentrionale;

Anchisi dott. Luigi, Del Balzo avv. G. Battista, Fossataro dott. Marcello, Marrandino cav. uff. Generoso, Rossi Aride: in rappresentanza delle zone canapicole dell'Italia meridionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1956

Il Ministro: COLOMBO

(3872)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1956.

Determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente le disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, riguardante le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Decreta:

Art. 1.

Le valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, sono quelle determinate dalle tabelle *A*-2 e *B*-2 annesse al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, riguardante le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Agli effetti del presente decreto vengono considerate valute estere anche le disponibilità dei « conti esteri in lire libere » e dei « conti esteri in lire multilaterali » aperti al nome di banche estere sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° agosto 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3853)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1956.

Modificazioni al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, concernente l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1956, n. 138, concernente l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, concernente l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, è modificato come appresso:

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono cedere i biglietti acquistati ai sensi del precedente art. 2:

a) ai residenti che si recano all'estero per scopi di turismo, affari, studio e cura, fino al limite determinato dal Ministro per il commercio con l'estero;

b) ai residenti per l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e per l'acquisto di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, autorizzati ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

c) ai residenti, per il pagamento di debiti derivanti da altre operazioni effettuate in conformità di autorizzazioni ministeriali, nonchè contro cessione di lire che siano state accreditate nei conti esteri previsti all'art. 6, lettera *d*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, nei limiti determinati dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3873)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Fivizzano (Massa Carrara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 4 agosto 1954 e 20 ottobre 1955, nella zona di Fivizzano (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 650, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3720)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Monte San Felice e Monte Cimaroni (L'Aquila)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 agosto 1951, 22 luglio 1952, 12 giugno 1953 e 27 maggio 1954, nella zona di Monte San Felice e Monte Cimaroni (L'Aquila), dell'estensione di ettari 1031, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3721)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Santa Croce di Canistro (L'Aquila)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 agosto 1951, 23 luglio 1952, 13 giugno 1953 e 28 maggio 1954, nella zona di Santa Croce di Canistro (L'Aquila), dell'estensione di ettari 611, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3722)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione di accreditamento di notaio

Il notaio dott. Arturo Redi, residente in Arezzo, a seguito del collocamento a riposo per limiti di età, ha cessato di far parte degli ufficiali accreditati presso l'Intendenza di finanza di Arezzo per le operazioni di debito pubblico, giusta decreto Ministeriale del 2 agosto 1956.

(3878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*) Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343 — Data 28 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Luciani Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 779 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 780 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 781 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 782 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2316 — Data: 29 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Checchia Armando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7372 — Data: 23 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Cavaliere Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7436 — Data: 9 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Prete Angelo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7378 — Data: 8 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Zizzi Nicola fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 3200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(3600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	636 —
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,495
1 Corona svedese	121,51
1 Fiorino olandese	164,335
1 Franco belga	12,572
100 Franchi francesi	178,21
1 Franco svizzero acc.	143,635
1 Lira sterlina	1749,875
1 Marco germanico	149,645

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Laurito (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario, già Monte pecuniario, di Laurito (Salerno), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario, già Monte pecuniario, di Laurito (Salerno), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(3845)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Concadirame, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concadirame (Rovigo).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Concadirame, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Concadirame (Rovigo), e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

Roma, addì 21 luglio 1956

(3786)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A. Essere fornito della laurea in economia e commercio rilasciata da una Università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la Sezione commerciale di un Istituto tecnico, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica e fisica conseguite in una Università;

2) laurea in scienze coloniali;

3) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

B. Aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dei territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233; modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 287.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato ad anni 45 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per coloro che alla data del 28 febbraio 1951 dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero; per i funzionari dell'I.R.C.E che prima dell'istituzione di detto Ente siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano inter-universitario. Il suddetto limite massimo di età di anni 45 si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Il limite massimo di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età di 30 anni, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aero-

nautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

C. Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

D. Avere il godimento dei diritti politici.

E. Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F. Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

G. Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo, allegato 2, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni trenta a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato o all'Intendenza di finanza della propria Provincia o, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuto la regolarità, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

il nome e il cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno inoltre contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirne l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto.

I requisiti che diano titolo a precedenza od a preferenza per la nomina al posto anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente

comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli altri insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che il 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

A. Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora lo si renda necessario.

H. Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazoni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1952, n. 1700.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale e civile;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei all'Amministrazione.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno a Roma ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Sarà aggregato, ove occorra, un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice-segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice-segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno invece nominati vice segretari con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma e, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 13.

Ai vice-segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre le indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo, quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 313

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte 1ª:
1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte 2ª:
Scienza delle finanze, economia politica, statistica metodologica.

Parte 3ª:
Computisteria e ragioneria - contabilità di Stato.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.
3. Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato
Ufficio del Personale

ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. . . . .)
il . . . . (1) e residente in . . . .
. . . . . . (prov. . .) via . .
n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a ottanta posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2) di non aver riportato condanne penali (3) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso l'Università . . . .
in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . (4).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .
. . . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

dipendente dall'U.N.S.E.A.;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E.;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli transitori delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non rèimpiegato come civile.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3847)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9, foglio n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 10, foglio n. 314, con il quale è stato prorogato a tutto il 10 settembre 1955 il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1955, registro n. 1, foglio n. 92, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la seguente graduatoria del concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere:

1. Felici Alfonso, punti 17,25 su 20 di cui punti 1,25 per la prova facoltativa di arte mineraria;
2. Galati Aldo, punti 17 su 20;
3. D'Anna Elio, punti 16,25 su 20;
4. Tarantini Matteo Renato, punti 16,10 su 20;
5. Toni Luigi, punti 16 su 20;
6. Pisano Michele, punti 15,85 su 20 di cui punti 0,60 per la prova facoltativa di arte mineraria;
7. Marcovaldi Enzo, punti 15,75 su 20, ex combattente;
8. Salustri Mario, punti 15,50 su 20;
9. Verdesca Antonio, punti 15,35 su 20;
10. Cavallo Luigi, punti 15,25 su 20;
11. Zinzi Marcello, punti 15,15 su 20, ex combattente;
12. Messina Giovanni, punti 15 su 20, ex combattente;
13. Zamoli Lodovico, punti 14,75 su 20, orfano di guerra;
14. Pellicciom Concetto Pietro, punti 14,50 su 20;
15. Tonti Benito, punti 14,25 su 20;
16. Nucera Salvatore, punti 14,10 su 20;
17. De Santis Michele, punti 14 su 20;
18. Simone Simone Francesco, punti 13,75 su 20.

Art. 2.

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sopraindicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1956

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1956
Registro n. 5, foglio n. 174

(3882)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 maggio 1955, col quale è stato indetto un concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare;
Riconosciuta la regolarità dei lavori della Commissione e visto il risultato dei lavori stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare, indetto col decreto Ministeriale suddetto:

1. Regnicoli dott. Alfredo . . . . punti 8,70
2. Di Giovine dott. Giuseppe . . . . » 8,10
3. Gazzara dott. Giovanni . . . . » 7,95
4. Di Blasi dott. Giovanni . . . . » 7,35

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Regnicoli dott. Alfredo . . . . punti 8,70
2. Di Giovine dott. Giuseppe . . . . » 8,10
3. Gazzara dott. Giovanni . . . . » 7,95
4. Di Blasi dott. Giovanni . . . . » 7,35

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1956
Registro n. 30, foglio n. 298. — MASSIMO

(3881)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno (preparatore, bidello) degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1956, registro n. 1, foglio n. 261, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno (preparatore, bidello) degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, relativo all'inquadramento del personale degli Istituti talassografici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione giudicatrice del concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno (preparatore, bidello) degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici, bandito con il decreto Ministeriale 14 dicembre 1955, citato nelle premesse:

Presidente:
Scandura dott. Antonino, direttore capo divisione.

Membri:
Gaggi dott. Luigi, direttore capo divisione;
Bonessi dott. Silvio, capo sezione.

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Rocco Alfredo La Torre, primo segretario contabile del Ministero.

Ai componenti la Commissione spettano i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1956
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 60

(3798)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sedici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1956, registro n. 3, foglio n. 243, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sedici posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, che stabilisce i compensi ed i rimborsi dovuti ai componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione nelle carriere statali;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso bandito con il decreto Ministeriale citato nelle premesse è così costituita:

Presidente:
Valitutti dott. prof. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:
Sacchi dott. Giulio, direttore generale;
De Horatiis ing. prof. Manfredi, docente presso la Facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;
Susmel prof. Lucio, incaricato dell'insegnamento di « selvicoltura » presso la Facoltà agraria dell'Università di Padova;
Lobina dott. Luigi, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato.

Segretario:
Buglioni Alfonso, ispettore capo del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1956
Registro n. 1 Azienda foreste demaniali, foglio n. 93. — CAZZATO

(3799)

Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di direttore ordinario degli Istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste, nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 1955, n. 450, bandito con decreto Ministeriale 5 luglio 1955. (Istituto sperimentale talassografico di Trieste).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di direttore ordinario degli Istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste, nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici (gruppo *A*, grado 6°) di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450;

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1956, registro n. 12, foglio n. 59, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti;

Visto il parere espresso dalla Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nella riunione dell'8 giugno 1956;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, relativa al concorso per titoli al posto di direttore ordinario (gruppo *A*, grado 6°) dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste, bandito con il decreto citato nelle premesse.

Prof. Mario Picotti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 159

(3800)

Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di direttore ordinario degli Istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste, nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 1955, n. 450, bandito con decreto Ministeriale 5 luglio 1955. (Istituto sperimentale talassografico di Messina).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di direttore ordinario degli Istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste, nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici (gruppo *A*, grado 6°) di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450;

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1956, registro n. 12, foglio n. 59, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti;

Visto il parere espresso dalla Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nella riunione dell'8 giugno 1956;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, relativa al concorso per titoli al posto di direttore ordinario (gruppo *A*, grado 6°) dell'Istituto sperimentale talassografico di Messina, bandito con il decreto citato nelle premesse.

Prof. Antonio Spartà.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 172

(3801)

PREFETTURA DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 57/49 in data 11 aprile 1956, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico condotto resisi vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Considerato come il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sia scaduto il 30 giugno u. p.;

Considerato pertanto che è necessario procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le terne proposte dall'Ordine professionale e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami e due posti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 5749 in data 11 aprile 1956 è così composta:

Presidente:

Migliorini dott. Stanislao, vice prefetto vicario.

Membri:

Cocuzza dott. Salvatore, medico provinciale;

Rosselli del Turco prof. dott. Lottieri, docente in clinica medica, primario medico dell'ospedale di Pistoia;

Pagliai prof. dott. Eugenio, docente in clinica-chirurgica, primario chirurgo dell'ospedale di Pistoia;

Lossi dott. Renzo: medico condotto.

Segretario:

Consalvo dott. Carlo, funzionario di Prefettura.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni, all'albo della prefettura di Pistoia.

Pistoia, addì 17 luglio 1956

Il prefetto: IODICE

(3764)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria del concorso al posto di medico visitatore del comune di Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Richiamato il proprio decreto n. 19987-Div. 3ª san., in data 15 ottobre 1955, col quale è stato bandito il concorso pubblico per il conferimento del posto vacante di medico visitatore del comune di Carrara;

Veduta la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Veduti i verbali depositati dalla Commissione giudicatrice, nonchè gli atti del concorso relativo;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della Commissione anzidetta;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento per la profilassi delle malattie veneree, approvato con regio decreto 25 marzo 1923, n. 846;

Vista la circolare n. 13 diramata dal Ministero dell'interno, in data 15 gennaio 1938;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico visitatore del comune di Carrara:

1. Simonini dott. Pio — punti 16,75 su 30
2. Mameli dott. Goffredo — » 11,50 »

Massa, addì 23 luglio 1956

p. *Il prefetto*: PASINO

(3766)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 29 febbraio 1956, n. 4337 e n. 4338, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della condotta del 1º reparto del comune di Faenza alla quale hanno rinunziato i candidati dottori Guidi Guido e Tredozi Alfredo;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei concorrenti che seguono i sunnominati nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Orselli Pietro, candidato compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del 1º reparto del comune di Faenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Faenza.

Ravenna, addì 25 luglio 1956

Il prefetto: SCARAMUCCI

(3735)

PREFETTURA DI CATANZARO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto n. 330.140441 in data 6 ottobre 1955, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente della predetta Commissione dott. Pierino Rossi, vice prefetto, trasferito in altra sede;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con cui la competenza per la nomina delle Commissioni giudicatrici per i concorsi di ufficiale sanitario viene attribuita al prefetto;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle leggi sanitarie, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sul regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Sansonetti, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1953, in sostituzione del dott. Pierino Rossi, trasferito in altra sede.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 20 luglio 1956

Il prefetto: SANSONETTI

(3758)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto in data 30 dicembre 1953, con il quale vennero poste a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1953;

Visto il decreto n. 51516-Div. 3ª san., in data 8 maggio 1956, con il quale furono ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'A. C. I. S. n. 340.2.02/9675 in data 12 ottobre 1955;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953:

1. Ragni Guglielmo	punti	57,1125	su 100
2. Polenghi Demetrio	»	54,8250	»
3. Rabagliati Evasio	»	54,4875	»
4. Roggero Michele	»	53,9068	»
5. Cabella Stelio	»	53,0187	»
6. Crotti Mario	»	52,8875	»
7. Cametti Adolfo	»	50,8000	»
8. Bagnasco Cesare	»	50,6750	»
9. Gervino Giuseppe	»	50,6625	»
10. Fasciolo Franco	»	50,4125	»
11. Ragni Mario	»	50,3750	»
12. Imarisio Remo	»	49,7837	»
13. Rossasco Pietro	»	49,2500	»
14. Varvelli Mario	»	49,2000	»
15. Caironi Giovanni	»	47,9875	»
16. Gario Luciano	»	47,8625	»
17. Grasso Giovanni	»	46,7125	»
18. Gavotti Emilio	»	46,6250	»
19. Despota Mario	»	46,4375	»
20. Monti Vittorio	»	46,3625	»
21. Corradini Carlo	»	46,1162	»
22. Brocardo Oreste	»	46,0125	»
23. Gazzaniga Giacomo	»	45,6562	»
24. Cantatore Roberto	»	44,6125	»
25. Filipponi Venanzio	»	44,0000	»
26. Morandini Simone	punti	43,8250	su 100
27. Romagnoli Felice	»	43,6687	»
28. Grillo Antonio	»	43,4250	»
29. Rossi Luigi	»	43,3375	»
30. Cassinelli Felice	»	42,1250	»
31. Mairo Giuseppe	»	42,0000	»
32. Ottino Sergio	»	41,4500	»
33. Porcari Leopoldo	»	41,2437	»
34. Gonrad Lorenzo	»	40,5000	»
35. Pezzica Giacomo	»	39,2000	»
36. Pellegrini Egidio	»	38,6431	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura ed all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni le cui condotte veterinarie sono state poste a concorso.

Alessandria, addì 13 luglio 1956

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio in data 30 dicembre 1953, con il quale vennero poste a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1953;

Visto il decreto n. 29824-Div. 3ª san. in data 13 luglio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso predetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Ragni dott. Guglielmo: Giarole - Pomaro - Bozzole (consorzio);

2) Polenghi dott. Demetrio: Bistagno Castelletto d'Erro - Ponti - Sessame Monastero Bormida Bubbio (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura ed all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 17 luglio 1956

Il prefetto: ADAMI

(3767)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.